



Federazione Italiana Sport Equestri

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri**

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 16/2021** nei confronti di **Cristiano Chiodi e Valter Murino**.

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 29 settembre 2021, della trasmissione della sentenza della Corte Federale d'Appello del 20 settembre 2021 con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale e contrariamente alla decisione GSN del 1 settembre 2021, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Sportivo Nazionale con rimessione degli atti allo stesso per i provvedimenti di giustizia e ove necessario con riforma della classifica di gara, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti denunciati dal tesserato Cristiano Chiodi accaduti in occasione del Concorso Internazionale CEI1*, CEI2*, CEI2*YR di Endurance tenutosi in date 24 e 25 luglio 2021 presso l'Agriturismo Il Felcino in Città della Pieve (PG) e organizzato dalla Wild Horse ASD.

Il tesserato Chiodi ha denunciato che in sella al proprio cavallo Guerro non avrebbe potuto portare a termine il suo percorso per un presunto periodo di riposo che avrebbe dovuto scontare il suddetto cavallo invero "inesistente" perché segnalato solo sul sito Endurance, a suo dire non ufficiale, e non su quello FEI.

Pertanto il Chiodi ha chiesto l'attribuzione al cavallo della qualifica avendo comunque portato a termine l'80% della gara e l'annullamento periodo di riposo addizionale in quanto il cavallo avrebbe subito una sola eliminazione.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia



FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di **Cristiano Chiodi** e **Valter Murino** fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 11 settembre 2021 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenute nei termini le dichiarazioni difensive da parte degli interessati.

Dalla documentazione acquisita in atti non emerge alcuna responsabilità disciplinare né sussistono i presupposti per una rettifica della classifica.

^^^

Il tesserato Chiodi, assistito dall'Avv. Lorenza Mel, in questa sede non formula richieste di attribuzione qualifica o annullamento periodi di riposo ma si limita a richiedere l'archiviazione del procedimento aperto nei suoi confronti per aver partecipato a gara con cavallo in fermo obbligatorio.

Il Chiodi contesta la squalifica ricevuta e afferma l'assenza di sue responsabilità in quanto:

- nessuno ha mai comunicato il fermo del cavallo Guerro al Chiodi;
- il sito Enduranceonline non è un sito ufficiale al fine della verifica delle iscrizioni;
- se il Chiodi fosse stato avvisato per tempo avrebbe evitato una lunga ed impegnativa trasferta;
- il giorno precedente il binomio era stato autorizzato a partire mentre il successivo veniva fermato solo dopo 80 km del percorso;
- a tutt'oggi nel data base FEI il cavallo Guerro continua a risultare senza fermi;
- il fermo rilevato dalla Giuria è errato in quanto il fermo della precedente gara internazionale di Montalcino sarebbe stato erroneamente sommato a precedenti squalifiche riportate in gare regionale e non nazionali.

Il Presidente di Giuria Valter Murino sostanzialmente ha confermato i fatti come indicati dal Chiodi e ha precisato di avere proceduto alla squalifica solo quando, telefonicamente, il Referente attività sportiva del Dipartimento endurance



Federazione Italiana Sport Equestri

Fise, Arch. Massimo Nova, gli aveva comunicato la decisione federale di squalifica del binomio.

Tale decisione era derivata poi dalla segnalazione della Responsabile formazione e regolamenti veterinari della Commissione consultiva del Dipartimento endurance FISE, dott.ssa Armida Barelli, la quale aveva avvisato che il cavallo Guerro era sottoposto a riposo obbligatorio e non poteva competere.

^^^

In primo luogo deve essere rilevata la buona fede del tesserato Chiodi considerata non solo l'assenza di segnalazioni di fermo sul sito FEI ma l'espressa conferma di autorizzazione alla partenza da parte della Giuria.

Allo stesso tempo però anche la Giuria ha ben operato nel procedere alla squalifica del binomio.

Risulta infatti agli atti che il cavallo Guerro il 19 giugno 2021 risultava essere stato eliminato da una competizione per la terza volta in 365 giorni , oltre alle precedenti squalifiche del 2 agosto 2020 e del 6 settembre 2020: non esiste nessun distinguo tra gare nazionali o regionali.

Per l'effetto a'sensi dell'articolo 839 del FEI Endurance Rules e dell'articolo 5.5. del Regolamento Endurance FISE il cavallo avrebbe dovuto osservare ulteriori 180 giorni obbligatori di riposo.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, viste tutte le norme sopra richiamate:

- dispone non doversi procedere.

MANDA

alla Segreteria Federale OdG per la pubblicazione del presente provvedimento e gli adempimenti di competenza.

Roma, li 11 settembre 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale

f.to Avv. Enrico Vitali